

NUOVA LEGGE SULL'IMPRENDITORIA GIOVANILE

Nella seduta del 28 febbraio 2024 il Senato ha approvato definitivamente la proposta di legge n. 931 recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo" già approvata dalla Camera (A.C.752-A) nella seduta del 9 novembre 2023.

Il provvedimento è ora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

SOGGETTO BENEFICIARIO: AGRICOLTORE GIOVANE

Il provvedimento definisce:

1. "impresa giovanile agricola"
2. "giovane imprenditore agricolo"

come quelle imprese, in qualsiasi forma costituite, e **gli imprenditori che esercitano esclusivamente attività agricola** ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, **quando ricorra una delle seguenti condizioni:**

- a. **in caso di ditta individuale:** il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa **tra diciotto e quarantuno anni;**
- b. **nel caso di società di persone e di società cooperative:** **quando** almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni;
- c. **nel caso di società di capitali,** quando almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

FONDO PER IL PRIMO INSEDIAMENTO

Con l'articolo 3, comma 1, si istituisce un **Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura**, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), **con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024**, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Le tipologie di interventi finanziabili con **le risorse del Fondo** sono:

- a) acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

b) acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

c) ampliamenti dell'unità minima produttiva;

d) acquisto di complessi aziendali già operativi.

Viene anche previsto che, **con decreto del Ministro dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, siano stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.**

Il fondo ha una copertura finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

IMPOSTA SOSTITUTIVA GIOVANI AGRICOLTORI

Inoltre, con l'art 4 si prevede un **regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura.**

In particolare, **si consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli** che intraprendono un'attività d'impresa **di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), **determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta.**

Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), che disciplina il reddito agrario.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Si precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che:

- **i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola** e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
- **l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli.**

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Viene previsto che in caso di compravendita di terreni agricoli e pertinenze di importo non superiore a **euro 200.000** stipulati da giovani imprenditori o da imprese giovanili gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Inoltre a decorrere **dal 1/1/2024** per i medesimi soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale che acquistino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono versate al 60% di quelle ordinarie o ridotte.

Ciò significa che se il soggetto giovane invoca, avendone i requisiti, l'agevolazione PPC questa è ulteriormente ridotta del 40% e quindi la tassazione è pari allo 0,60%.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE

Viene previsto un credito di imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti la gestione dell'azienda agricola per i soggetti giovani che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2021 pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 idoneamente documentate e fino ad un importo massimo di spesa pari a euro 2.500,00.

Il credito di imposta è usufruito unicamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quelle in cui la spesa è stata sostenuta.

Per l'attuazione di questo credito di imposta bisognerà attendere il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che individui le spese ammissibili, le procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa pari a Euro 2 milioni.

PRELAZIONE

In caso di prelazione di più confinanti sono preferiti i soggetti giovani imprenditori con priorità, fra essi e nell'ordine, di quelli individuali, delle società di persone e delle società di capitali e a parità di essi al soggetto con conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'art. 4 paragrafo 6 reg. UE 2021/2015 del parlamento europeo.

VENDITA DIRETTA

Nei mercati della vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 228/2001 esercitate su aree pubbliche mediate l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare agli imprenditori giovani una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo.